



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 52 del 11/08/2015

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO ABITATO DI GRAZIE IN OCCASIONE DELL'ANTICHISSIMA FIERA

Il Responsabile

Considerato che dal 13 al 17 agosto 2015 in località Grazie avrà luogo l'antichissima Fiera;

Rilevato che per consentire lo svolgimento di tale manifestazione si rende necessario provvedere alla modifica della circolazione delle strade interessate al fine di evitare situazioni che possano essere fonte di pericoli e disagi;

Visti gli artt. 7 e 159 del D. Lgs. nr. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed i relativi articoli del D. P. R. nr. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D. Lgs. nr. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive integrazioni e modificazioni

Ordina dalle ore 12.00 del 13/08/2015 alle ore 12.00 del 18/08/2015

- in **piazzale Santuario** il divieto di transito ed il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi; è consentito unicamente il transito dei residenti muniti di specifica autorizzazione della Polizia Locale che dispongono di garage/cortile privato dove lasciare il veicolo in sosta;
- in **via Cantarana, via San Pio X e via Francesco I Gonzaga** il divieto di transito ed il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi; è consentito unicamente il transito dei residenti muniti di specifica autorizzazione della Polizia Locale che dispongono di garage/cortile privato dove lasciare il veicolo in sosta;
- in **via Francesca da SP 1 alla fine della zona traffico limitato in direzione ex SS 10, via Pozzarello, via Fiera e via Martiri dell'Aldriga** il divieto di transito ed il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi; è consentito unicamente il transito dei residenti muniti di specifica autorizzazione della Polizia Locale che dispongono di garage/cortile privato dove lasciare il veicolo in sosta;
in **via Francesca da ex SS 10 all'inizio della zona a traffico limitato in direzione SP 1** il divieto di transito ed il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi; è consentito unicamente il transito dei residenti muniti di

specifica autorizzazione della Polizia Locale che dispongono di garage/cortile privato dove lasciare il veicolo in sosta;

- in **via Rossini, via 8 Marzo e via Cilea** il divieto di transito ed il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, con esclusione dei residenti muniti di apposito pass rilasciato dalla Polizia Locale e dei titolari di contrassegno invalidi;
- nel **parcheggio asfaltato di ex SS 10 all'intersezione di via Francesca** il divieto di transito ed il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, con esclusione dei titolari di apposito pass autorità rilasciato dalla Polizia Locale e dei titolari di contrassegno invalidi;
nel **parcheggio sterrato di SP 1** il divieto di transito ed il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, con esclusione dei titolari di apposito pass rilasciato dalla Polizia Locale e dei titolari di contrassegno invalidi;
- in **via Francesca (banchina sul lato destro da via Rossini all'inizio della zona traffico limitato in direzione di SP1)** l'istituzione di parcheggio riservato alla sosta di velocipedi;
in **via Pozzarello (banchina in prossimità dell'intersezione di via Fiera)** l'istituzione di parcheggio riservato alla sosta di velocipedi;
in **SP 1 (golfo in fregio alla pista ciclabile in prossimità dell'intersezione con via Francesca)** l'istituzione di parcheggio riservato alla sosta di velocipedi.

Sono esclusi dagli indicati divieti i veicoli di polizia e di soccorso ed i veicoli autorizzati dalla Polizia Locale per particolari necessità.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione in loco dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dal D. Lgs. nr. 285/1992, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia a norma della L. nr. 1034/1971, entro 120 giorni al Capo dello Stato a norma del D. P. R. nr. 1199/1971.

Curtatone, 11/08/2015

Il Responsabile
COLLI CRISTIANO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)